

CONVENZIONE

tra

il Comune di Chiasso e il Comune di Mendrisio
di seguito congiuntamente denominati "Comuni proprietari"

e

il Comune di XXXX
di seguito denominato "Comune convenzionato"

CONCERNENTE L'AGEVOLAZIONE SUI PREZZI D'ENTRATA ALLA PISCINA COMUNALE DI CHIASSO E ALLA PISCINA CANAVÉE DI MENDRISIO DURANTE IL PERIODO INVERNALE

Premesso che

- il Comune di Chiasso e il Comune di Mendrisio gestiscono rispettivamente la piscina comunale di Chiasso e la piscina Canavée di Mendrisio, strutture di interesse regionale fruibili anche dalla popolazione dei Comuni limitrofi;
- con lettera dell'8 ottobre 2025 ERSPO (Ente Regionale per lo Sport del Mendrisiotto e Basso Ceresio) ha invitato i Comuni della regione a partecipare al finanziamento del nuovo Pallone di Chiasso e ai costi di gestione corrente per garantire lo spazio d'acqua durante l'inverno per i prossimi 10 anni, nell'attesa della realizzazione della piscina coperta regionale;
- sulla base delle osservazioni giunte dai più Comuni è stato concordato di includere nella partecipazione finanziaria degli spazi d'acqua invernali anche la piscina Canavée; trattandosi a tutti gli effetti di un impianto a carattere regionale;
- il 29 aprile 2026 si è tenuta una serata informativa e di confronto, rivolta ai Comuni del Mendrisiotto e Basso Ceresio, ai Delegati dei Comuni affiliati a ERSPO e al Comitato ERSPO, concernente il finanziamento delle strutture natatorie regionali al fine di garantire la disponibilità di spazi d'acqua durante il periodo invernale mediante una convenzione comune; al termine della serata, i partecipanti hanno convenuto all'unanimità di elaborare una convenzione da sottoporre alla ratifica dei rispettivi Consigli comunali entro la fine dell'anno, secondo le condizioni discusse;
- il 30 marzo 2026 il Consiglio comunale di Chiasso ha approvato la concessione del credito per la sostituzione della copertura della piscina comunale (MM 7/2026);

richiamati

- l'art. 193a della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), relativo alla collaborazione intercomunale e all'esecuzione di compiti comunali mediante accordi tra enti pubblici;
- il Documento strategico del 2026 di ERSPO relativo alle infrastrutture sportive;

le parti convengono quanto segue:

A. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

- 1 La presente Convenzione disciplina la partecipazione finanziaria del Comune convenzionato all'investimento relativo la posa del nuovo pallone pressostatico del Comune di Chiasso, nonché ai costi di gestione corrente della piscina comunale di Chiasso e della piscina Canavée di Mendrisio nel periodo invernale.
- 2 Il periodo invernale decorre da metà ottobre a metà maggio, riservate eventuali modifiche dei calendari d'apertura, chiusure temporanee, limitazioni d'accesso o sospensioni dovute a esigenze tecniche, organizzative, sanitarie o di sicurezza.

B. OBBLIGHI DEL COMUNE CONVENZIONATO

Art. 2 – Contributo a favore del Comune di Chiasso

Il Comune convenzionato si impegna a versare al Comune di Chiasso all'inizio di ogni anno l'importo di CHF 3.25 per ogni abitante residente nel proprio Comune. Tale importo è composto da CHF 2.50 quale contributo agli oneri di gestione corrente della piscina comunale di Chiasso durante il periodo invernale e da CHF 0.75 quale contributo all'investimento per la posa del nuovo pallone pressostatico.

Art. 3 – Contributo a favore del Comune di Mendrisio

Il Comune convenzionato si impegna altresì a versare al Comune di Mendrisio all'inizio di ogni anno l'importo di CHF 1.00 per ogni abitante residente nel Comune convenzionato, quale contributo agli oneri di gestione corrente della piscina Canavée di Mendrisio durante il periodo invernale.

Art. 4 – Base di calcolo, fatturazione e pagamento

- 1 Per il calcolo dei contributi è determinante la popolazione residente permanente nel Comune convenzionato risultante dai dati ufficiali disponibili al 31 dicembre dell'anno precedente (dati USTAT), salvo diverso accordo scritto tra le parti.
- 2 Il conteggio annuale è coordinato dall'Ente Regionale per lo Sport del Mendrisiotto e Basso Ceresio (ERSPO). La fatturazione è effettuata all'inizio di ogni anno civile da parte del Comune di Chiasso, rispettivamente del Comune di Mendrisio.

Art. 5 – Tessera per residenti e controlli

Il Comune convenzionato provvede, sotto la propria responsabilità, all'emissione, al rinnovo, alla gestione e all'eventuale revoca della tessera per residenti o di altro titolo equivalente che dà diritto all'agevolazione sui prezzi di entrata alle due strutture balneari in oggetto di cui all'art. 6.

C. OBBLIGHI DEI COMUNI PROPRIETARI

Art. 6 – Applicazione delle tariffe agevolate

I Comuni proprietari riconoscono ai fruitori dell'impianto balneare comunale residenti nel Comune convenzionato gli stessi prezzi d'entrata applicati per i residenti nei Comuni di Chiasso e di Mendrisio. L'agevolazione è valida per i biglietti singoli (Chiasso) e per gli abbonamenti (Chiasso e Mendrisio), conformemente alle tariffe vigenti presso ciascuna struttura.

Art. 7 – Attività scolastiche

- 1 Gli allievi delle scuole comunali del Comune convenzionato, segnatamente scuole dell'infanzia ed elementari, che frequentano le strutture in ambito scolastico beneficiano di condizioni di favore che verranno formalizzate mediante accordo separato predisposto da ERSPO in accordo con i Comuni proprietari.

2 La disponibilità degli spazi d'acqua, al di fuori del periodo scolastico, è coordinata da ERSPO secondo le priorità definite con i Comuni proprietari e tenuto conto delle richieste pervenute.

D. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8 – Durata ed entrata in vigore

La presente Convenzione entra in vigore il 1° gennaio 2027 ed è applicabile già alla stagione invernale 2026/2027. Essa ha una durata di dieci anni e decade automaticamente alla scadenza di tale termine oppure, se precedente, al momento della messa in esercizio della nuova piscina coperta regionale.

Art. 9 – Modifiche della Convenzione

Ogni modifica o integrazione della presente Convenzione è valida unicamente se concordata per iscritto tra tutte le parti e approvata dagli organi comunali competenti, laddove necessario secondo il diritto applicabile.

Art. 10 – Disdetta straordinaria

In presenza di gravi motivi, segnatamente in caso di inadempienza finanziaria protratta, modifica sostanziale delle condizioni d'esercizio delle strutture o sopravvenuta impossibilità di adempiere agli obblighi convenzionali, ciascuna parte può chiedere la rinegoziazione della Convenzione o la sua disdetta straordinaria con preavviso scritto di sei mesi.

Art. 11 – Foro e diritto applicabile

La presente Convenzione è retta dal diritto svizzero. Eventuali divergenze saranno preliminarmente oggetto di composizione bonale tra le parti; in difetto, resta riservata la competenza delle autorità previste dalla legislazione applicabile.

Art. 12 – Esemplari

La presente Convenzione è allestita in tre esemplari originali, uno per ciascuna parte.

In fede.

Per il Municipio di Mendrisio

Per il Municipio di Chiasso

Il Sindaco:

Il Segretario:

Il Sindaco:

Il Segretario:

Samuele Cavadini

Massimo Demenga

Bruno Arrigoni

Umberto Balzaretti

Per il Municipio del Comune di XXXX

Il Sindaco:

Il Segretario: